

COMUNE DI LAMONE



Regolamento comunale

Lamone, ottobre 2010

I N D I C E

TITOLO I

Nome del Comune - Designazione delle frazioni – Circoscrizioni – Sigillo comunale – Stemma

- Art. 1** **Nome – Frazioni – Circoscrizioni**
Art. 2 **Sigillo – Stemma**

TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del Comune

- Art. 3** **Organi**

Capitolo II

Assemblea comunale

- Art. 4** **Composizione**
Art. 5 **Attribuzioni**

Capitolo III

Consiglio comunale

- Art. 6** **Composizione**
Art. 7 **Elezione**
Art. 8 **Attribuzioni**
Art. 9 **Ufficio presidenziale – supplenza**
Art. 10 **Sessioni ordinarie**
Art. 11 **Sessioni straordinarie**
Art. 12 **Luogo**
Art. 13 **Funzionamento**
Art. 14 **Pubblicità**
Art. 15 **Sedute informative**
Art. 16 **Modalità di discussione**
Art. 17 **Entrata in materia**

- Art. 18** **Votazioni eventuali**
- Art. 19** **Sistema di voto**
- Art. 20** **Verbale**
- Art. 21** **Interrogazioni**

Commissioni e Delegazioni

- Art. 22** **Commissioni permanenti**
- Art. 23** **Composizione e nomina – obbligo di discrezione**
- Art. 24** **Convocazione**
- Art. 25** **Commissione delle petizioni o della legislazione**
- Art. 26** **Commissione edilizia ed opere pubbliche**
- Art. 27** **Delegazioni**
- Art. 28** **Verbale**

Capitolo IV Municipio

- Art. 29** **Composizione**
- Art. 30** **Norme comportamentali**
- Art. 31** **Spese non preventivate**

Commissioni e Delegazioni

- Art. 32** **Commissioni e Delegazioni obbligatorie**
- Art. 33** **Dichiarazione di fedeltà**
- Art. 34** **Commissioni e Delegazioni facoltative**

TITOLO III Dipendenti comunali

Capitolo I Norme generali

- Art. 35** **Regolamento organico dei dipendenti**
- Art. 36** **Diarie ed indennità**

Capitolo II
Altre funzioni

- Art. 37** **Perito comunale**
Art. 38 **Altri dipendenti**

TITOLO IV
Municipali e Consiglieri comunali

- Art. 39** **Onorari, indennità e diarie**

TITOLO V
Gestione finanziaria e contabilità

- Art. 40** **Autorizzazione a riscuotere**
Art. 41 **Diritto di firma**

TITOLO VI
I beni comunali

Capitolo I
Disposizioni generali

- Art. 42** **Suddivisione**

Capitolo II
Utilizzazione dei beni amministrativi

- Art. 43** **Uso comune**
Art. 44 **Uso accresciuto e particolare**

TITOLO VII
Tasse

- Art. 45** **Ammontare**

TITOLO VIII
Obblighi del cittadino

Art. 46 **Prestazioni obbligatorie**

TITOLO IX
Beni di polizia

Art. 47 **Norme generali**
Art. 48 **Divieto di rumori molesti ed inutili**
Art. 49 **Quiete notturna**
Art. 50 **Domenica e giorni festivi**
Art. 51 **Lavori agricoli e di giardinaggio**
Art. 52 **Area pubblica - animali**
Art. 53 **Protezione dei dati**

TITOLO X
Contravvenzioni e multe

Art. 54 **Applicazione**

TITOLO XI
Disposizioni finali ed abrogative

Art. 55 **Diritto suppletorio**
Art. 56 **Entrata in vigore - pubblicazione**
Art. 57 **Abrogazione**

PREAMBOLO

Il Comune di Lamone promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

TITOLO I

Nome del Comune - Designazione delle frazioni – Circoscrizioni – Sigillo comunale - Stemma

Art. 1 Nome – Frazioni - Circoscrizioni

¹ Il nome del Comune è Lamone.

² Il Comune comprende la frazione di Ostarietta.

³ Lamone, Comune del Circolo di Vezia e del Distretto di Lugano, confina con i Comuni di Cadempino, Manno, Gravesano, Bedano, Torricella-Taverne, Origlio e Cureglia.

Art. 2 Sigillo - Stemma

¹ Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 30.

² Porta il nome del Comune e lo stemma che rappresenta la croce di S. Andrea con il colle S. Zeno e la chiesetta omonima.

³ I duplicati del sigillo comunale realizzati nella forma di timbro hanno valore ufficiale.



TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del Comune

Art. 3 Organi

- a) Assemblea comunale;
- b) Consiglio comunale;
- c) Municipio.

Capitolo II

Assemblea comunale

Art. 4 Composizione *(art. 11 LOC)*

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale conformemente alla Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

Art. 5 Attribuzioni *(art. 12 LOC)*

¹ L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco ed il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

² Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme delle leggi elettorali.

Capitolo III

Consiglio comunale

Art. 6 Composizione (art. 43 LOC)

¹ Il Consiglio comunale è composto da 25 membri.

² Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

³ La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e grado e per cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono, per incarico del Cantone o della Confederazione, mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 7 Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile, alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8 Attribuzioni

¹ Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.

² Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 lett.e LOC) fino ad un importo di fr. 25'000.- per singolo investimento;
- di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett.g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. 25'000.- per singola progettazione o opera;
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett.h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 40'000.-;
- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett.l LOC), fino ad un importo di causa di fr. 40'000.-.

L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve tuttavia superare fr. 50'000.-.

Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo di fr 30'000.-.

³ Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

Art. 9 Ufficio presidenziale – supplenza (artt. 48 LOC e 6 RALOC)

¹ La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:

- a) un Presidente;
- b) un primo vice Presidente;
- c) un secondo vice Presidente;

d) due scrutatori.

² Le cariche non sono obbligatorie.

³ In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo vice Presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte). Qualora anche gli scrutatori siano assenti, il Consiglio comunale, sotto la direzione del consigliere più anziano (per età), designa un Presidente seduta stante.

Art. 10 Sessioni ordinarie (art. 49 LOC)

¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria.

² La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³ La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

⁴ Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.

⁵ Il Consiglio di Stato su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.

Art. 11 Sessioni straordinarie (art. 50 LOC)

¹ Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

a) se il Municipio lo ritiene opportuno;

b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.

² Il Presidente decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda e, d'accordo con il Municipio, fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

Art. 12 Luogo (art. 52 LOC)

Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale.

Art. 13 Funzionamento (art. 55 LOC)

¹ Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. A giudizio del Presidente e solo per fatto personale o per coinvolgimento diretto, può richiedere la parola una terza volta.

² I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.

³ In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo la seduta è diretta dal vice Presidente.

⁴ Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi particolari.

Art. 14 Pubblicità (art. 8 RALOC)

¹ La seduta del Consiglio comunale è pubblica.

² Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.

³ Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suono e di immagini devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso, previa consultazione dei capigruppo.

Art. 15 Sedute informative

¹ Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta, a maggioranza del Consiglio comunale, organizza sedute informative prima di una sessione del Legislativo per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

² Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.

³ Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 16 Modalità di discussione

Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) i portavoce dei gruppi;
- d) i singoli consiglieri;
- e) il Municipio.

Art. 17 Entrata in materia

Il Presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale.

Se richiesto da uno o più consiglieri apre la discussione di entrata in materia. Mette quindi in votazione l'eventuale proposta di non entrata in materia (*maggioranza semplice*).

In seguito apre la discussione sull'oggetto in questione.

Art. 18 Votazioni eventuali (*artt. 28 e 60 LOC e 9 RALOC*)

¹ La domanda di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta.

² Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali.

³ L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

⁴ Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta, con susseguenti votazioni, quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.

⁵ La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale (*secondo le modalità previste dall'art. 61 LOC*).

Art. 19 Sistema di voto (*art. 60 LOC*)

¹ Le votazioni, escluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale, avvengono di regola per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova.

² Si procederà per appello nominale o per voto segreto, se così sarà deciso prima della votazione dalla maggioranza semplice dei votanti.

³ Per la concessione dell'attinenza comunale il Legislativo vota per scrutinio segreto.

⁴ Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

Art. 20 Verbale (artt. 24, 62 LOC e 7 RALOC)

¹ Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.

² Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte ed è messo in votazione nella seduta successiva.

Art. 21 Interrogazioni (art. 65 LOC)

¹ L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

² Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.

³ Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all'interrogante.

⁴ Il Municipio può diramare il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali.

Commissioni e Delegazioni

Art. 22 Commissioni permanenti (art. 68 LOC)

Il Consiglio comunale nomina ogni quattro anni tra i suoi membri (nella seduta costitutiva), le seguenti commissioni permanenti:

a) Commissione della gestione (artt. 72, 171a e 172 LOC);

b) Commissione delle petizioni;

c) Commissione edilizia ed opere pubbliche.

Art. 23 Composizione e nomina – obbligo di discrezione (artt. 68 e 69 LOC)

¹ Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi politici di cui si compone il Consiglio comunale.

² Le commissioni nominano ogni anno un Presidente, un vice Presidente ed un segretario. Le cariche sono rinnovabili.

³ Le commissioni sono composte di 5 membri e 2 supplenti e stanno in carica per l'intero quadriennio.

⁴ La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

⁵ È facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

⁶ I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle delibere e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Art. 24 Convocazione

Le commissioni sono convocate dal Presidente direttamente o tramite la cancelleria comunale, di regola almeno 7 giorni prima della seduta.

Art. 25 Commissione delle petizioni o della legislazione

La Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito:

- a) di preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) di preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) di esaminare e preavvisare:
 - le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
 - la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
 - in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
 - le proposte di cui all'art. 13 lett.h LOC (l'affitto, la locazione, l'alienazione e la commutazione dell'uso e del godimento dei beni comunali), nei limiti superiori alle deleghe concesse al Municipio ;
- d) di preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere, nei limiti superiori alle deleghe concesse al Municipio;
- e) di istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) di esaminare le petizioni e le mozioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre commissioni;
- g) di pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.

Sono riservate le competenze della Commissione della gestione quando vi sono implicazioni di natura finanziaria.

Art. 26 Commissione edilizia ed opere pubbliche

Riservate le competenze della Commissione della gestione, i preavvisi sulle costruzioni e sulle infrastrutture pubbliche sono di competenza esclusiva della commissione edilizia ed opere pubbliche.

La Commissione edilizia e opere pubbliche si pronuncia:

- a) sui progetti relativi ad opere pubbliche dal profilo tecnico;
- b) sulle proposte municipali riguardanti istanze dirette al Consiglio comunale in materia edilizia e viaria, se non sono demandate ad una Commissione speciale.

Art. 27 Delegazioni

Il Consiglio comunale, nella seduta costitutiva, nomina i delegati ed i supplenti negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte.

Art. 28 Verbale (art. 70 cpv 3 LOC)

Le commissioni del Consiglio comunale, come pure quelle del Municipio (commissioni e delegazioni), tengono il verbale che deve contenere almeno le decisioni.

Capitolo IV Municipio

Art. 29 Composizione

¹ Il Municipio è composto di 5 membri e di 2 supplenti.

² Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 106, 107, 110, 111 e 112 LOC.

³ Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3 del presente Regolamento.

⁴ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.

Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale (LE) e gli artt. 7 e 8 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale (*art. 9 cpv 4 LOC*).

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 30 Norme comportamentali (*artt. 104, 105, 111, 112 LOC e 27 RALOC*)

L'Esecutivo può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione, soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo ed ai criteri di rilascio degli estratti.

Art. 31 Spese non preventivate (*art. 115 LOC*)

Il Municipio può far spese correnti non preventivate, senza il consenso del Legislativo, sino all'importo annuo complessivo di fr. 30'000.--.

Commissioni e Delegazioni

Art. 32 Commissioni e Delegazioni obbligatorie (*art. 91 LOC*)

1. Commissioni e Delegazioni municipali

¹ Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina:

- a) la Delegazione tributaria (5 membri);
- b) la Commissione edilizia (5 membri);
- c) la Commissione ambiente (5 membri);
- d) la Commissione del nucleo (3 membri);
- e) la Commissione acqua potabile (5 membri);
- f) la Delegazione scolastica (5 membri).

² Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.

³ Il Municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento comunale ed ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza (art. 91 LOC).

⁴ Le commissioni e le delegazioni, di cui al presente articolo, esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

2. Delegati

Durante la sua seduta costitutiva l'Esecutivo designa:

- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte;
- b) il delegato comunale nella Commissione tutoria regionale ed il delegato aggiunto;
- c) il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso;
- d) il delegato del Consiglio parrocchiale;
- e) i delegati scuola media (2 membri).

Art. 33 Dichiarazione di fedeltà (*art. 112 LEDP*)

I membri della Delegazione tributaria, nonché il delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso, prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Art. 34 Commissioni e Delegazioni facoltative

¹ Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero opportune.

² Le stesse si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo all'Esecutivo le misure da attuare.

TITOLO III

Dipendenti comunali (Titolo III, Capitoli I e II LOC)

Capitolo I **Norme generali**

Art. 35 Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi ed i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni, sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

Art. 36 Diarie ed indennità

Per missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie e le indennità previste dal Regolamento organico.

Capitolo II **Altre funzioni**

Art. 37 Perito comunale

¹ Il Municipio nomina un perito comunale, ed un supplente, con l'incarico di eseguire stime, constatazioni e valutazioni di danni, nei casi previsti dalla legge su richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati, tenuto conto che nell'ambito dei rapporti locativi fanno stato gli artt. 12 e seg. della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, del 24.6.2010.

² In caso di impedimento o di collisione d'interessi, ai sensi dell'art. 140 LOC, interviene il supplente.

³ La retribuzione del perito è di regola a carico dei richiedenti, conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 38 Altri dipendenti

Il segretario della Commissione tutoria regionale ed il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercitano le mansioni assegnate loro dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.

TITOLO IV

Municipali e Consiglieri comunali

Art. 39 Onorari, indennità e diarie

1. Onorari

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

Sindaco	fr. 7'200.-- annui
vice Sindaco	fr. 6'000.-- annui
municipali	fr. 4'800.-- annui
supplenti	indennità di seduta

2. Indennità di seduta

I membri del Municipio e i supplenti ricevono un'indennità di fr. 60.- per ogni seduta. I membri delle commissioni municipali, esclusa quella del nucleo, ricevono un'indennità di fr. 50.- per ogni seduta. Il Municipio fisserà l'indennità per la Commissione del nucleo, sulla base dei parametri SIA.

3. Diarie e indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni o delle delegazioni ricevono le seguenti indennità:

a) per una giornata	fr. 160.00
b) per una mezza giornata	fr. 80.00
c) per impegni di durata inferiore (tariffa oraria)	fr. 20.00

4. Indennità forfettaria spese

I membri del Municipio ricevono un'indennità forfettaria annua di fr. 200.- per spese di trasferta ed altre spese vive per l'assolvimento del mandato pubblico.

5. Indennità di presenza alle commissioni del Consiglio comunale

Ai Consiglieri comunali è concessa un'indennità presenza di fr. 50.--, per seduta di commissione alla quale partecipano.

6. Indennità di presenza ai consiglieri comunali

Ai consiglieri comunali è concessa un'indennità presenza di fr. 50.--, per seduta di Consiglio comunale.

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 40 Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale, il vice segretario nonché altri funzionari autorizzati dal Municipio, sono legittimati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria e ad accettare i pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.

Art. 41 Diritto di firma

Il segretario comunale ed il vice segretario (in mancanza di quest'ultimo, l'aiuto segretario) hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il vice Sindaco.

TITOLO VI

I beni comunali

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 42 Suddivisione

I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi;
- b) beni patrimoniali.

Capitolo II

Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 43 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione liberamente e di regola gratuitamente.

Art. 44 Uso accresciuto e particolare

- a) Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto).
- b) Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa a durevole di beni amministrativi (uso particolare).
- c) Valgono inoltre le norme del Regolamento sui beni amministrativi.

TITOLO VII

Tasse

Art. 45 Ammontare

¹ Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni ed interventi richiesti da privati, sono disciplinate da regolamenti speciali.

² Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione: riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini ed in generale richieste per scopi sociali, culturali e sportive, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni estremamente ridotte.

TITOLO VIII

Obblighi del cittadino

Art. 46 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali o eventi eccezionali, il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO IX

Beni di polizia

Art. 47 Norme generali

¹ Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica incombe al Municipio.

² Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Municipio può, se necessario, stabilire una reciproca collaborazione con gli altri corpi di polizia. Per collaborazioni con altri corpi di polizia comunale che vanno oltre l'intervento in caso di eventi puntuali e straordinari, è necessaria una convenzione approvata dai rispettivi Legislativi comunali.

³ Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.

⁴ Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 48 Divieto di rumori molesti ed inutili

Sono vietati i rumori che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile sulle pubbliche vie e piazze, come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 49 Quietè pubblica

¹ Fra le 23.00 e le 08.00 è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili.

² Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19.00 e le 08.00 e tra le 12.00 e le 13.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

³ Al sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 09.00, fra le 12.00 e le 13.00 e dopo le 19.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

Art. 50 Domenica e giorni festivi

¹ Salvo in casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali, la domenica e negli altri giorni legalmente riconosciuti cantonalmente.

² È vietata alla domenica e durante i giorni festivi, qualsiasi attività eccessivamente rumorosa.

Art. 51 Lavori agricoli e di giardinaggio

Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, solo in casi particolari e motivati.

Art. 52 Area pubblica - animali

Sull'area pubblica gli animali non devono creare pericolo o recare molestie a terzi ed in particolare i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Art. 53 Protezione dei dati

¹Il Municipio istituisce un servizio comunale per la protezione dei dati e nomina ogni quadriennio un responsabile comunale alla protezione dei dati, quale Autorità di vigilanza comunale.

²A tale responsabile sono attribuite, per il territorio comunale, le seguenti competenze:

- a) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati;
- b) informa le persone interessate sui loro diritti;
- c) fa da intermediario fra persone interessate e gli organi responsabili;
- d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali;
- e) invita l'autorità competente a prendere, in caso di violazione o di rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di protezione dati, le misure necessarie;
- f) ogni anno presenta un rapporto al Municipio nel quale commenta la propria attività.

TITOLO X

Contravvenzioni e multe

Art. 54 Applicazione

¹ Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

³ La procedura è stabilita dagli artt. 147-150 LOC.

TITOLO XI

Disposizioni finali ed abrogative

Art. 55 Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione e le leggi speciali.

Art. 56 Entrata in vigore - pubblicazione

¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione enti locali.

² Un esemplare del Regolamento comunale sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 57 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente è abrogato il Regolamento comunale di Lamone del 2.8.2004, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

APPROVATO DAL MUNICIPIO il 2.11.2010 (*ris. 2442*) / 19.01.2015 (*ris. 3223*)*

Il Sindaco:
Marco Balerna

Il Segretario:
Francesco Crivelli

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 13.12.2010 / 16.03.2015*

Il Presidente:
Michele Vescovi

Il Segretario:
Francesco Crivelli

APPROVATO PER IL CONSIGLIO DI STATO
IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI, SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI
IL 14.04.2011 / 12.05.2015*

La Capoufficio amministrativo e del contenzioso:

Carla Biasca

* modifiche artt. 6 cpv. 1, 23 cpv. 3 e 32 cpv. 1.